

partecipato alle discussioni svoltesi a Londra presso il "Foreign Office," ha confermato tutto quanto il Ministero dell' Africa Italiana ha comunicato verbalmente ed ha aggiunto che, su sua obiezione, le autorità inglesi si sono dichiarate d'accordo di non comprendere nella richiesta rinuncia quanto poteva riferirsi a premi versati per polizze di assicurazione.

Il predetto Ispettore superiore ha espresso, pertanto, l' avviso che non sarebbe il caso, di fronte alle gravi conseguenze che potrebbero derivarne, di sollevare difficoltà al rilascio della citata dichiarazione di rinuncia.

L' On. Antonio Sorrentino, nel parere richiestogli dall' Istituto sulla questione, pur facendo presente la necessità di conoscere, per un preciso giudizio, gli esatti termini della risoluzione del D. N. V. del 15 dicembre 1950, non ancora resi di pubblica ragione, è giunto alle seguenti conclusioni:

a) - per quanto riguarda i danni derivati dalla mancata disponibilità dei beni, in seguito alla messa sotto custodia di questi per presunzione di parastatalità, sarebbe quanto mai inopportuno risolvere la versata questione circa il carattere di ente pubblico, e difficoltà pratiche,